

**Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 08-11-2017) 17-11-2017, n. 27296**

**IMPOSTA REGISTRO**

Accertamento

Agevolazioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - Consigliere -

Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -

Dott. CARBONE Enrico - rel. Consigliere -

Dott. GIORDANO Luigi - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15011/2010 R.G. proposto da:

XXXXXXX società agricola semplice, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Masiani, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla piazza Adriana n. 5, per procura speciale in forma notarile;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata;

- controricorrente -

e contro

Ministero dell'economia e delle finanze;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 180/31/09 depositata il 25 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell'8 novembre 2017 dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

atteso che:

Circa l'avviso di liquidazione ad essa notificato in recupero dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di un terreno siccome rivenduto entro il quinquennio, la società agricola XXXXXXXX ricorre per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza che ha confermato l'atto impositivo in accoglimento dell'appello erariale.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, artt. 23 e 25 Cost., artt. 12 e 14 preleggi, il secondo motivo denuncia vizio logico, entrambi per aver il giudice d'appello esteso all'imprenditore agricolo professionale una causa di decadenza prevista per il coltivatore diretto.

Il primo e il secondo motivo sono infondati: estendendo all'imprenditore agricolo professionale e alla società agricola le agevolazioni tributarie previste per il coltivatore diretto, D.Lgs. n. 99 del 2004, artt. 1 e 2, persegono la medesima ratio della disciplina valevole per quest'ultimo, cioè la finalità di riordino della piccola proprietà contadina, sicchè tali norme, insieme alle agevolazioni fiscali, estendono anche le cause di decadenza stabilite dalla L. n. 604 del 1954, art. 7, in funzione di detta ratio legis (Cass. 26 ottobre 2016, n. 21609, Rv. 641556); spezzando il nesso teleologico tra fattispecie di agevolazione e cause di decadenza, l'interpretazione proposta dalla società R. si appalesa contra rationem legis, per tale esattamente respinta dal giudice d'appello.

Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa 1, D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, artt. 23 e 25 Cost., art. 14 preleggi, il quarto motivo denuncia vizio logico, entrambi per non aver il giudice d'appello accolto la richiesta subordinata di applicazione dell'imposta di registro nella misura ridotta dall'8% prevista per gli acquisti immobiliari degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Il terzo e il quarto motivo sono infondati: la sottoposizione di un atto alla tassazione di registro con l'agevolazione richiesta o comunque accettata dal contribuente preclude a questi di invocare un'altra agevolazione in caso di decadenza dalla prima, esaurendosi i poteri di accertamento del tributo nel momento stesso in cui l'atto viene tassato (proprio riguardo all'applicazione dell'aliquota dell'8% in favore dell'imprenditore decaduto dall'agevolazione per i coltivatori diretti, Cass. 5 aprile 2013, n. 8409, Rv. 626568; Cass. 21 aprile 2017, n. 10099, Rv. 644097); la richiesta della società R. di una nuova agevolazione in luogo di quella prima accettata e poi perduta per decadenza si risolve in un'inammissibile istanza di ritassazione, per tale esattamente respinta dal giudice d'appello (salva correzione della motivazione, focalizzata sul difetto di richiesta del nuovo beneficio, anzichè sulla relativa inammissibilità).

Il ricorso deve essere respinto nei confronti dell'Agenzia delle entrate, con aggravio di spese; esso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto soggetto privo di legittimazione passiva D.Lgs. n. 300 del 1999, ex art. 57 e D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 (Cass. 12 novembre 2010, n. 22992, Rv. 615822; Cass. 28 gennaio 2015, n. 1550, Rv. 634617).

#### P.Q.M.

Rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, condannando la ricorrente a rifondere ad essa le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2017